

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (I) - FINANZE E TESORO (IV)

IV.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE MARAZZA

INDICE

	PAG
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (3103)	35
PRESIDENTE	35, 36
LUCIFREDI	35, 36
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	36

La seduta comincia alle 9,15.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, tutti gli articoli del provvedimento sono stati approvati. Rimangono da definire due comma, relativamente alla applicazione del disegno di legge alle zone depresse. Il Comitato ristretto, in conformità a quelle che sono state le decisioni prese dalle due Commissioni nell'ultima seduta, è stato all'uopo nominato, ha esaminato la questione e ha raggiunto un accordo sul seguente testo, da inserirsi, qualora approvato, come articolo aggiuntivo nel disegno di legge, dopo l'articolo 5. Esso diventerebbe pertanto articolo 6 del nuovo testo del provvedimento.

Do lettura di tale articolo aggiuntivo:

ART. 5-bis.

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti locali delle zone depresse carenti di impianti sportivi.

Ai fini della presente legge si intendono depresse le zone nelle quali è autorizzata ad operare la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché, per le rimanenti regioni d'Italia, i comuni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e quelli che, ad altri effetti, siano stati riconosciuti equiparabili ai comuni del Mezzogiorno ».

LUCIFREDI. Adempio ad un mandato che mi è stato conferito dal Comitato ristretto. Per la parte della formulazione cioè di questo articolo aggiuntivo, dove è detto: « ...e quelli che, ad altri effetti, siano stati riconosciuti equiparabili ai comuni del Mezzogiorno », mi era stato dato incarico di rintracciare quelle che sono le relative leggi. Posso dire che sono due. una, la cosiddetta legge Tupini, 3 agosto 1949, n. 589: « Provvedimenti per agevolare la costruzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali », e l'altra la « Legge sulla edilizia scolastica », 9 agosto 1954, n. 645.

Nella legge n. 589, all'articolo 20, si dice: « Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, potrà con propri decreti applicare tale disposizione anche ai comuni dell'Italia centrale e settentrionale sugli stanziamenti ad esse riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi simile a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia ».

Nella legge n. 645, si usa un'espressione del tutto analoga, all'articolo 1, lettera b) « Il contributo è concesso... ecc.... quando il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno e quello del tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizioni possa considerarsi simile a quella del Mezzogiorno e delle isole ».

Sembrirebbe, quindi, opportuno che anche in questa norma, anziché dire « equiparabile » si usasse l'espressione « simile ». Inoltre, se le Commissioni lo ritengono opportuno, si potrebbero anche citare nel contesto del secondo comma dell'articolo aggiuntivo proposto queste due leggi che ho ricordate. Tuttavia credo che si possa anche fare a meno di questo in quanto potrebbero benissimo essercene altre ancora, sulla qual cosa in questo momento non sono in grado di garantire.

PRESIDENTE. Ringraziamo l'onorevole Lucifredi per questa precisazione, chiedendo se circa l'espressione che ritiene più opportuna nella dizione di cui all'ultima parte del secondo comma dell'articolo proposto, presenta o meno un emendamento formale.

LUCIFREDI. Sì, poiché ritengo che sia facilmente acquisibile l'accordo su di esso.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi:

« Al secondo comma, sostituire la parola equiparabili, con la parola: similari.

(È approvato).

Poiché non sono stati presentati altri emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione ora l'articolo 5-bis concordato dal Comitato ristretto, che risulta così modificato:

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti locali delle zone depresse carenti di impianti sportivi.

Ai fini della presente legge si intendono depresse le zone nelle quali è autorizzata ad operare la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché, per le rimanenti regioni d'Italia, i comuni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e quelli che, ad altri effetti, siano stati riconosciuti similari ai comuni del Mezzogiorno.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma » (Già approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3103):

Presenti e votanti	90
Maggioranza	46
Voti favorevoli	87
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Alicata, Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Andò, Angeino Paolo, Angelucci Mario, Antoniozzi, Arcani, Armosino, Assenato, Bartesaghi, Belotti, Berloffia, Berry, Berzanti, Bigi, Bima, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Carcaterra, Camposarcuno, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, De Maria, Di Paolantonio, Dominè, D'Onofrio, Dugoni, Elkan, Facchin, Fa-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INT. — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1957

letra, Farini, Ferreri Pietro, Ferrì, Gaspari, Gennai Toniatti Erisia, Geremia, Ghislandi, Gianquinto, Giraudò, Gullo, Jacometti, Lenza, Li Causi, Lombardi Ruggero, Longoni, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Martinelli, Merizzi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Ortona, Pelosi, Pertini, Pieraccini, Pintus, Priore, Raffaelli, Ricci Mario, Riva, Ronza, Roselli, Rosini, Russo, Sampietro Umberto, Schiratti, Schiavetti, Tarozzi, Tosi, Tozzi

Condivi, Turchi, Turnaturi, Valsecchi, Valandro Gigliola, Vicentini, Viviani Luciana e Walter.

La seduta termina alle 9,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI